

CORTE DI CASSAZIONE — Sez. III — 20 settembre 2012 n. 15934 — Pres. Trifone — Est. Petti — P.M. Corasaniti (conc. conf.) — So. (avv. Srubek Tommassy, Sorrentino) c. Se. (avv. Macario).

(Conferma App. Trieste 24 luglio 2007 n. 377).

[7300/24] Sport - Calcio (giuoco del) - Mandato dell'agente dei calciatori - Contratto normativo misto - Violazione delle norme della Federazione nazionale gioco calcio - Nullità del contratto. (Cost., art. 2; c.c., art. 1322).

Il contratto di mandato tra un procuratore sportivo e un calciatore professionista, configurandosi come contratto misto normativo, è disciplinato dalle norme codicistiche sul mandato, integrate dalle disposizioni del regolamento della Federazione italiana giuoco calcio, la cui inosservanza determina la invalidità del contratto, in quanto incide sulla stessa funzionalità del negozio, rendendone illecita la causa per violazione dell'ordine pubblico sportivo (1).

(Omissis). — 6. Il ricorso, *ratione temporis*, è soggetto al regime dei quesiti, in relazione ai quali avviene la puntuale verifica di specificità, decisività e autosufficienza.

Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni appresso indicate.

Per chiarezza espositiva si procede dapprima ad una sintesi dei motivi, e a seguire alla loro confutazione in punto di diritto.

6.1. *Sintesi dei motivi.* — Nel primo motivo si deduce *error in iudicando* per violazione dell'art. 1362 c.c., sul rilievo che *in claris non fit interpretatio*. Quesito in termini a ff. 7 dove si richiama il testo del contratto di mandato professionale ad avvocato iscritto al relativo albo, che è diverso dal contratto di mandato ad agente sportivo o procuratore sportivo iscritto allo albo degli agenti della Federazione italiana giuoco del calcio.

Nel secondo motivo si deduce *l'error in iudicando* per violazione o falsa applicazione della norma dell'art. 1322, comma 2, c.c. sul rilievo che essa non si applica al contratto di mandato professionale, che è un contratto tipico, con una propria autonoma e lecita causa. Quesito a ff. 13 dove si sottolinea che il calciatore professionista era tesserato e residente all'estero, onde non era soggetto al regolamento della federazione italiana.

Nel terzo motivo si deduce *error in iudicando* per la violazione o falsa applicazione delle norme dell'art. 115, comma 1, nella parte in cui la sentenza di appello confonde lo oggetto del contratto con le sue finalità. Quesito in termini a ff. 14 dove si puntualizza che se il contratto è tipico la ricerca dello scopo è influente.

Nel quarto motivo si deduce violazione e o falsa applicazione degli art. 1703, 1720, 2222, 2229, 2233, 1322, comma 2, c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. La tesi, ribadita nel quesito a ff. 21 e 22 del ricorso, è che alla fattispecie di un negozio tipico di mandato professionale si applicano le regole del codice civile per tale figura, restando inapplicabile la norma sanzione dell'art. 1322, comma 2, che riguarda i contratti atipici, e si insiste sulla circostanza che al tempo del contratto il giocatore non era ancora tesserato presso la FIGC.

Nel quinto motivo si deduce *l'error in iudicando* per violazione e falsa applicazione dell'art. 2041, comma 1, c.c. e art. 180 e 183 c.p.c. all'epoca vigenti, sostenendosi che la deduzione in appello era tempestiva e che la domanda di arricchimento era fondata.

Nel sesto motivo si deduce *error in iudicando* per violazione e falsa applicazione degli art. 1367 e 1371 c.c., sostenendosi come errata la pronuncia della corte di appello secondo cui non era possibile una interpretazione conservativa del contratto di mandato. Quesito in termini a ff. 28 dove si propone una soluzione positiva.

Nel settimo motivo si deduce violazione e o falsa applicazione degli art. 2126 c.c., 35 e 36 cost. e art. 1 l. 3 agosto 1949 n. 536, in relazione al d.m. 5 ottobre 1994 n. 585, art. 61 e 62 l. 27 novembre 1933 n. 1578 in relazione dell'art. 360, n. 3, c.p.c.

La tesi, articolata nel quesito a ff. 30, è che anche nel caso di nullità del mandato, spetta al professionista in equo compenso.

Nell'ottavo motivo si deduce violazione e o falsa applicazione degli art. 90 e 91 c.p.c. in relazione alla mancata compensazione delle spese di primo grado. Quesito a ff. 32.

Nel nono motivo si deduce motivazione insufficiente e o contraddittoria su punti decisivi del giudizio, indicati nei punti da 1 a 8 dei motivi di appello, rielaborando le censure in punto di diritto e la circostanza che erroneamente era stato considerato come tesserato presso la FIGC (v. a ff. 33 del ricorso).

Nella memoria si insiste a ff. 3 sull'*error in percipiendo* sulla prova documentale emergente dallo stesso contratto di mandato a p. 1 del contratto da cui emerge che il Se., cittadino croato, residente a Split è tesserato presso la società sportiva croata Hadyuk Split.

7. Confutazione in diritto.

Il primo motivo, nella sua formulazione, è inammissibile in quanto la *regula iuris* che si propone prescinde dalla corretta sintesi descrittiva della fattispecie concreta considerata conformemente dai giudici del merito che hanno esaminato la forma e il contenuto del contratto ma in un regime diverso da quello suggerito con la prima tesi che invoca la sola applicazione della disciplina codicistica.

È inoltre inammissibile in quanto il ricorrente pretende per la terza volta la valutazione nel merito della funzione negoziale del contratto, che come contratto misto normativo, è stato correttamente inquadrato nella disciplina integrata con il disciplinare regolamentare della Federazione calcio italiana, nella quale il giocatore croato entrava a far parte come giocatore professionista.

Il secondo, il terzo e il quarto motivo vengono in esame congiunto per la intrinseca connessione, e risultano infondati in punto di diritto, riproponendo la tesi dell'intangibilità del contratto di mandato professionale, ritenuto in frode alle regole dell'ordinamento sportivo di calcio che prevedono garanzie formali e sostanziali in favore dei giocatori, a prescindere dalla nazionalità di provenienza, altrimenti potrebbe sorgere questione di rilevanza europea ai sensi dello art. 81 del Trattato con intervento della Commissione europea, nel senso che la legislazione italiana o la interpretazione giurisprudenziale italiana condurrebbe a un discrimine odioso tra giocatori professionisti italiani o stranieri.

Sulla disciplina da applicare a un contratto misto normativo, che assume la forma di un contratto neutro di mandato mentre realizza l'oggetto e la causa propria della ragione di un affare che avvantaggia l'avvocato procuratore sportivo, correttamente vale il criterio della disciplina integrata, nel senso che le parti contraenti devono conformare il contratto alla tipologia e alle condizioni indicate dal regolamento italiano vigente all'epoca del contratto. Non assume dunque giuridico rilievo, in relazione ai detti motivi, la circostanza che il giocatore Se. provenisse da federazione estera.

La disciplina integrata considera giustamente la ragione dell'affare, come la vera causa illecita sottostante, onde correttamente si applica la invalidazione di cui al comma 2 dell'art. 1322 c.c. per ragioni di ordine pubblico sportivo, secondo una lettura costituzionalmente orientata dall'art. 2 cost. in relazione ai diritti inviolabili del calciatore professionista estero che viene in Italia per svolgere attività sportiva garantita.

Consolida questa lettura la delibera dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato 31 marzo 2005 che ha invitato la FIGC a riformare le regole di settore in base a criteri di proporzionalità delle regole, limitando le esclusive riservate agli agenti dei calciatori, abolendo le penali per la revoca del mandato, prevedendo contratti meno vincolanti, abolendo le clausole sulla scadenza dei contratti, eliminando i conflitti di interessi.

Orbene, la interpretazione dei giudici del merito e della Corte di appello, rendono una lettura adeguata alle esigenze di equità contrattuale sportiva così attentamente avvertite della stessa Autorità Garante.

Il quinto motivo risulta inammissibile in ordine all'incoerenza del quesito rispetto alla fattispecie negoziale considerata come illecita e invalida.

Poiché l'azione è stata proposta su domanda fondata su titolo nullo, non è possibile richiedere, anche se *in limine iudicii*, l'indennità per arricchimento senza causa, posto che la causa era invece ben reale e decisamente nulla.

Il sesto motivo è inammissibile in quanto propone una interpretazione conservativa di parti non nulle, non meglio precisate, senza considerare la chiara *ratio decidendi* della Corte di appello secondo cui la nullità riguardava elementi strutturali essenziali, che non potevano essere integrati neppure ricorrendo al modulo non sottoscritto.

Il settimo motivo è inammissibile nella parte in cui dal contesto delle numerose norme sostanziali indicate non emergono le ragioni della pretesa violazione ed è manifestamente infondato nella pretesa al compenso di cui all'art. 1226 c.c., che non può competere alla parte, avvocato o procuratore sportivo, che redige un contratto per eludere un regime garantito dall'ordinamento sportivo in favore e della serietà degli agenti procuratori e dei diritti del giocatore professionista, così commettendo un illecito contrattuale.

L'ottavo motivo in punto di regolamentazione delle spese è inammissibile per la censura della mancata compensazione delle spese di primo grado, che non risulta dedotta come motivo di appello, ed è inoltre giuridicamente infondata.

Il nono motivo, che riassume le otto censure svolte in appello, ora indicandole come vizio di ragionamento, è inammissibile in quanto non precisa il fatto controverso in ordine al quale il vizio si pone. Cfr. Cass. 7 marzo 2007 n. 5274. (*Omissis*)

(1) [7300/24] Il mandato stipulato tra agente e calciatore: contratto (normativo) misto a formazione giurisprudenziale? (*)

The Mandate Contract Stipulated between Agent and Soccer Player: Contract (Normative) with Mixed with Legal Governance?

Il mandato tra calciatore professionista e il proprio agente configura un contratto normativo misto, disciplinato oltre che dalle norme codicistiche anche da quelle della FIGC, la cui inosservanza determina l'invalidità nel caso di violazione dell'ordine pubblico sportivo.

The mandate contract between a professional soccer player and his agent is a normative mixed contract governed not only by the codes, but also by the rules of FIGC, the breach of which leads to invalidity in the case of violation of public sporting order.

SOMMARIO: 1. Premessa. — 2. Il contratto tra agente e calciatore professionista. — 3. La variegata categoria dei contratti misti. — 4. La disciplina dei contratti misti: le tesi della prevalenza e dell'assorbimento — 5. La formazione per via giurisprudenziale dei contratti misti. — 6. L'agente e il calciatore professionista quali soggetti dell'ordinamento sportivo. — 7. Contratto (normativo) misto dell'agente dei calciatori e ordine pubblico sportivo.

1. Premessa. — La sentenza annotata offre lo spunto per alcune considerazioni sulla regolamentazione del rapporto tra procuratore sportivo (ora agente dei calciatori) e calciatore professionistico e per alcune più generali riflessioni sul rapporto tra l'ordinamento statale e quello sportivo nonché sugli effetti scaturenti dalla violazione delle norme di quest'ultimo ordinamento sul contratto stipulato dalle parti.

Il tema *decidendum* — esaminato a quanto risulta per la prima volta dai giudici di legittimità — riguardava un contratto di mandato con il quale un calciatore conferiva a un avvocato per la durata di cinque anni e in esclusiva l'incarico di rappresentarlo e assisterlo nella stipula dei contratti di attività sportiva con società calcistiche professionistiche e nei rapporti da tenere con tali società, e ancora nella cessione anche a favore di terzi dell'uso della sua immagine, del nome e di ogni altro suo diritto, con la conseguenziale redazione e la stipula di tutti i relativi contratti. Sulla base di tale contratto il procuratore chiedeva a titolo di inadempimento contrattuale e della penale pattuita la condanna del calciatore al pagamento della somma di circa 480.000.000 euro per non essergli stato corrisposto il compenso per il contratto stipulato dallo sportivo con la società Hellas Verona s.p.a. per le stagioni 1999-2003, e per avere il calciatore, prima della scadenza del mandato e a sua insaputa, stipulato un contratto di prestazioni sportive con altra società, il Brescia calcio, alle cui dipendenze si era trasferito.

I giudici di legittimità dopo avere definito il rapporto tra il procuratore e il calciatore come un « contratto normativo misto », regolato dalla normativa codicistica integrata da quella regolamentare sportiva, ha ritenuto poi il suddetto contratto invalido ai sensi del disposto dell'art. 1322, comma 2, c.c., per essere la causa sottostante illecita per ragioni di ordine sportivo.

(*) Scritto sottoposto a procedura di valutazione scientifica.

La motivazione della sentenza annotata, per risultare coincisa nel suo *iter* motivazionale induce a prospettare ulteriori supporti argomentativo alle condivisibili conclusioni cui la suddetta sentenza è pervenuta (1).

2. *Il contratto tra agente e calciatore professionista.* — È stato osservato come la figura degli agenti dei calciatori induca a esaminare prima ancora che un problema di disciplina nell'ordinamento sportivo, una verifica in ordine a come tale figura possa inserirsi tra i soggetti che di tale ordinamento sono parte. Si tratta insomma d'indagare il perimetro soggettivo rispetto al quale trovano applicazione le norme di un ordinamento speciale, quale è appunto quello sportivo, e di individuare i criteri operativi alle luce dei quali operare un regolamento dei confini tra norme generali e norme di settore (o, volendo, speciali). Ed è stato poi anche rilevato che si assiste a un fenomeno crescente che potrebbe compendiarsi nei termini della crisi della specialità del diritto sportivo, destinato a conoscere una progressiva erosione a favore dell'acquisizione di nuove aree del diritto comune (2).

In tale direzione l'esigenza di un ordinato argomentare impone qualche preliminare puntualizzazione.

In dottrina è stato scritto con riferimento al procuratore sportivo — ma con affermazioni integralmente estensibili ora all'agente — che non è applicabile la normativa della l. 23 marzo 1981 n. 91 (3), sia perché tale soggetto non può essere annoverato tra gli sportivi professionisti di cui all'art. 2 della citata legge sia perché si è in presenza di un lavoratore autonomo e non subordinato (4).

(1) In dottrina, sulla materia in esame, cfr.: ZOPPINI, *I procuratori sportivi nell'evoluzione del diritto dello sport*, in *Riv. dir. sport.*, 1999, 636 ss.; BORRIONE, *Osservazioni sul contratto di procura sportiva nel pugilato professionistico*, *ivi*, 646 ss. Più specificamente sul contratto di mandato tra procuratore sportivo (ora agente dei calciatori) e calciatore professionista, cfr.: TRAVERSA, *Ordinamento sportivo e contratto « immeritevole » di tutela* (nota a Trib. Udine 16 gennaio 2006 n. 55), in *Contratti*, 2007, 35 ss., nella stessa controversia decisa poi dalla sentenza in commento; CIANCI, *Intermediazione nel trasferimento di calciatori, obblighi dell'agente e disciplina della concorrenza*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2006, II, 636 ss.; ROMANO, *Sport e turismo. Procuratori sportivi. Sanzione disciplinare. Competenza commissioni disciplinari federali*, in *Toscana giur.*, 1999, n. 2, 573 ss. Infine, sugli aspetti tributari, cfr. MARINI D., *La qualificazione fiscale dei compensi corrisposti ai procuratori sportivi da parte delle società di calcio*, in *Boll. trib. inf.*, 2011, 905 ss.

(2) Cfr., in tali sensi, ZOPPINI, *op. cit.*, 638 s., che a conferma di tale erosione ricorda la più intensa commercializzazione dei diritti della persona all'interno dello sport professionistico, la quotazione in borsa delle società sportive, la restrizione dell'area di applicabilità del diritto sportivo per effetto del diritto comunitario con l'estensione tra l'altro agli sportivi del principio della libera circolazione dei lavoratori a seguito della sentenza Bosman (C. giust. CE 15 dicembre 1995 in causa C-415/1993: in *Raccolta*, p. I-4921; in *Foro it.*, 1996, IV, 1 ss., con note di BASTIANON, *Bosman, il calcio e il diritto comunitario*, e di VIDIRI, *Il caso Bosman e la circolazione dei calciatori professionisti nell'ambito della Comunità europea*, p. 13 ss.).

(3) Cfr., al riguardo, TRAVERSA, *op. cit.*, 36, che rimarca anche come sulla base di tale assunto si fosse sostenuto dal ricorrente nel corso del giudizio — poi definito dalla sentenza in commento — che per l'effetto della inesistenza di un rinvio formale della legge dello stato alle norme emanate dalla Federazione sportiva per i « procuratori sportivi » risultasse irrilevante ai fini decisori la violazione del regolamento federale regolante l'attività sportiva dei suddetti procuratori. Tesi questa però non seguita da Trib. Udine 16 gennaio 2006 n. 55, cit.

(4) Sugli sportivi destinatari della normativa della l. n. 91, cit. e per la tassatività dell'elencazione di cui all'art. 2 (atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi, preparatori atletici), cfr., per tutti, VIDIRI, *Il lavoro sportivo tra codice civile e norma speciale*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2002, I, 52 ss.; BIANCHI D'URSO, VIDIRI, *La nuova disciplina del lavoro sportivo*, in *Riv. dir. sport.*, 1982, 9 ss.; PICCARDO, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1982, sub art. 2 l. n. 91 del 1981, 562; e, da ultimo, per un esauriente compendio delle ragioni che giustificano la tassatività della elencazione, SANNINO, VERDE, *Il lavoro sportivo*, Padova 2011, 210 ss. In giurisprudenza per tale indirizzo, cfr. Cass. 11 aprile 2008 n. 9551 (in *Foro it.*, 2008, I, 3641, con nota di CARBONE L., *Le « tutele » nell'attività sportiva dilettantistica*); e, più di recente, Cass. 1° agosto 2011 n. 16849. *Contra*, e cioè per la tesi volta a estendere la l. n. 91, cit. anche ad altri soggetti non indicati nell'elencazione dell'art. 2, quali i massaggiatori, i medici sociali ecc.: DURANTI, *L'attività sportiva come prestazione di lavoro*, in *Riv. it. dir. lav.*, 1983, I, 706; MARANI TORO A. e I., *Problematica della l. n. 91 del 1981*, in *Riv. dir. sport.*, 1983, numero speciale, 30; e, da ultimo, SPADAFORA M.T., *Il lavoro sportivo*, Torino 2012, 112 ss.

Corollario dell'esclusione del procuratore dei calciatori dall'area del lavoro subordinato comporta poi che il suo rapporto con calciatore professionistico debba in termini civilistici essere qualificato come scaturente da un contratto di mandato che, pur rientrando nell'ampia categoria della *locatio operis*, se ne distingue in ragione dell'oggetto dell'obbligazione del mandatario, che si concretizza nel compimento di atti giuridici, elemento questo che ne segna la differenza con il contratto d'opera e con quello di lavoro, che hanno invece per oggetto un'attività di natura non giuridica, o manuale o intellettuale (5).

3. *La variegata categoria dei contratti misti.* — Nella dottrina civilistica del contratto misto si rinvencono due distinte nozioni.

Secondo l'opinione comune il contratto si dice misto quando in esso concorrono gli elementi di più negozi tipici che si fondono in un'unica causa in quanto ciascuno di questi elementi si compenetra con l'altro concorrendo a realizzare un interesse unitario sul piano pratico-economico (6). Ma in dottrina si è prospettata anche la tesi volta a riconoscere un'autonoma categoria di tale genere di contratti in presenza di una pluralità di cause concorrenti nell'unicità del rapporto (ad esempio, vendita mista a donazione), sicché tale categoria finisce per caratterizzarsi per il concorso di più cause e per l'astratta riconducibilità del negozio a più tipi legali (7).

Nel quadro definitorio dei negozi in esame e nella medesima direzione si è pure affermato che il contratto misto non è un contratto a sé, ma solo un modo per considerare la realtà di una varia combinazione negoziale per cui, schematizzando, si è rilevato che il contratto misto implica una pluralità di cause e non solo una pluralità di prestazioni (8).

Sia nel caso che si ritenga che le cause si fondino (o trovino una loro composizione) in un contratto unico che in quello in cui si riscontrino più cause distinte e una pluralità di prestazioni il contratto misto deve sempre annoverarsi tra quelli innominati, che non ricevendo una specifica regolamentazione dalla legge vengono a contrapporsi a quelli nominati, la cui disciplina è invece tipizzata — anche per quanto attiene alla sua concreta funzione economico-sociale — attraverso un complesso di norme nella maggior parte dei casi di natura dispositiva, in ragione del generale principio della « autonomia negoziale » (9).

Corollario di quanto ora esposto, è che l'interprete può rinvenire sul piano applicativo forme contrattuali aventi un contenuto pari a quelli di due distinti contratti tipici (ad esempio, vendita con mutuo che serve per pagare all'acquirente il prezzo del bene venduto). Ma lo stesso interprete può anche trovarsi — stante la flessibilità del tipo contrattuale — di fronte a una figura negoziale con rilevanti elementi di novità per la presenza di clausole particolari o per l'unificazione di specifiche pattuizioni che rappresentino semplici frammenti di contratti tipici (10).

(5) Sul mandato in tali sensi, v., per tutti: TORRENTE, SCHLESINGER, *Manuale di diritto privato*, Milano 2009, 708 ss.; LUMINOSO, *Mandato, commissione, spedizione*, in *Trattato di diritto civile e commerciale* diretto da CICU, MESSINEO, MENGONI e continuato da SCHLESINGER, XXXII, Milano 1984, 41 ss.

(6) Così, BIANCA C.M., *Diritto civile*, III. *Il contratto*, Milano 2000, 478 s., che configura come contratto misto l'accordo mediante il quale una società si obbliga a svolgere una attività promozionale per diffusione di un prodotto ottenendo l'esclusiva della vendita del prodotto stesso per concretizzarsi qui una commissione di vendita e mandato.

(7) Così, BIANCA C.M., *op. cit.*, 479, che precisa anche che nell'una e nell'altra ipotesi (fusione o concorrenza di causa) il contratto misto è inteso come contratto unico, essendo unica la causa o la prestazione e che l'alternativa al contratto misto è quella dei contratti funzionalmente collegati.

(8) In questi termini, TRABUCCHI, *Istituzioni di diritto civile*, 41ª ed., Padova 2004, 166 s., per il quale alla fattispecie in esame si applicheranno, secondo i singoli punti le norme dell'uno o dell'altro regolamento tipico.

(9) Ritene BIANCA C.M., *loc. ult. cit.*, che al contratto misto inteso come contratto unico, per essere unica la causa o la prestazione risultano alternativi i contratti funzionalmente collegati, con riferimento ai quali i singoli rapporti perseguono un interesse immediato che è strumentale rispetto allo interesse finale dell'operazione, che concorre a sua volta a determinare la causa concreta dell'operazione.

(10) Sulla qualificazione dei contratto (contratto tipico, misto, complesso), cfr., per tutti: SACCO, DE NOVA, *Il contratto*, in *Trattato di diritto civile* a cura di SACCO, II, Torino 2004, 59 ss.; BIGLIAZZI GERI, BRECCIA, BUSNELLI, NATOLI, *Diritto civile*, I, t. 2. *Fatti e atti giuridici*, Torino 1987, 509 s., secondo cui « i contratti misti » si collocano in una zona fluida e assumono un'immagine assai sfumata perché riguardano l'utilizzazione combinata di profili tipici già noti e sembrano peraltro avere un valore di semplice descrizione approssimativa di ipotesi eterogenee e di per sé non

In una ricostruzione storica dell'emergere nel nostro assetto ordinamentale dei contratti misti con il conseguenziale graduale superamento di una concezione rigida della tipicità negoziale — vista per molto tempo, attraverso l'applicazione analogica, come rassicurante ancoraggio nella difficile ricerca della regolamentazione di negozi rivolti alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela ma privi di una propria disciplina legale (11) — si è rilevato che il codice del 1942, nel titolo III (Dei singoli contratti) del libro quarto ha accolto figure negoziali nuove, non contemplate cioè dal precedente codice del 1865.

Al processo di ampliamento dei tipi già codificati (12) si è poi accompagnato un fenomeno di progressiva articolazione di schemi generalissimi recepiti dalla tradizione (13), e si è manifestato un ulteriore arricchirsi e un articolarsi della disciplina dei « tipi negoziali » dal momento che numerosi sottotipi sono stati poi contemplati, al di fuori del codice, in leggi speciali, le quali hanno talora modificato la fisionomia di altrettanti tradizionali istituti (locazione, contratto di lavoro e via dicendo) (14).

4. *La disciplina dei contratti misti: teoria della prevalenza e dell'assorbimento.* — Come si è detto la tipizzazione legale non esclude altri modi di creazione dei contratti misti perché questi dilagano ampiamente al di fuori dell'area loro riservata dalla legge dal momento che la pratica degli affari ha creato e crea tuttora una serie di tipi di origine sociale e giurisprudenziale, che si affiancano a quelli già normativamente disciplinati. Detto rilievo, avanzato da più parti (15), merita condivi-

riducibili nei termini di una categoria generale. Per l'assunto che il contratto misto si distingue nella più generale accezione del contratto complesso come negozio unitario di molteplice contenuto giuridico, cfr. TRABUCCHI, *op. cit.*, 166, nt. 2. Rileva che spesso il contratto atipico risulta dalla combinazione in un unico contratto di più contratti tipici, GALGANO, *Il negozio giuridico*, 2ª ed., in *Trattato di diritto civile e commerciale*, cit., III, t. 1, Milano 2002, 108 s., il quale precisa anche che se si guarda il fenomeno dal punto di vista della causa si parla di contratti con causa mista sicché un contratto può essere a un tipo atto a titolo oneroso e atto di liberalità come è il caso del contratto *mixtum cum donatione*.

(11) Si è ricordato richiamando l'opinione di un celebre studioso del diritto positivo (Astuti) che il sistema romano comune solo formalmente aveva salvato il principio della tipicità riducendo ogni figura nuova a una figura nota e che nemmeno il diritto contemporaneo aveva eliminato effettivamente la tipicità dei contratti; e si è poi aggiunto che ancora oggi il giudice appena diventi rilevante statuire sulla natura del contratto fa di tutto per ricondurre la fattispecie sottoposta al suo esame a un « tipo legale » o, in subordine, a un « tipo fondato sulla prassi giudiziaria o mercantile » (sul punto, cfr., *amplius*, SACCO, DE NOVA, *op. cit.*, 444 ss., che descrivono anche quelli che essi chiamano espedienti logici adoperati dalla giurisprudenza per tale riconduzione e che evidenziano nello stesso tempo come anche il campo di estensione di ogni contratto tipico tenda ad allargarsi per effetto dell'analogia: così, ad esempio, le norme sull'affitto e sul contratto costitutivo di usufrutto vengono applicate alle licenze rispettivamente personali e reali su privative).

(12) Si è ricordato da SACCO, DE NOVA, *op. cit.*, 440 s., che quando si parla di « contratto tipico » si vuole dire « contratto che rientra in una figura che ha una disciplina legale particolare »; che quando si parla di « regime della tipicità dei contratti » si fa riferimento a un regime in cui l'accordo non produce effetto se non rientra nelle figure specialmente ammesse nell'ordinamento; e che quando invece si dice che la « causa del negozio » è la sua funzione tipica con ciò si vuol dire soltanto che la causa del negozio non si riduce già alle cento funzioni, variabili e soggettive, cui le parti possono piegare gli effetti negoziali voluti, ma solo a quella funzione che appare inseparabile dagli effetti di quel singolo individuale negozio.

(13) Cfr., in tali precisi sensi, BIGLIAZZI GERI, BRECCIA, BUSNELLI, NATOLI, *op. cit.*, 508, che ricordano come contratti che avevano una fisionomia unitaria tendono ad essere ora suddivisi in numerosi sottotipi (così la vendita si suddivide in talune figure particolari, tra loro differenziate, a seconda dell'oggetto e delle modalità dell'atto); e che evidenziano ancora come schemi che ricomprendevano in origine fenomeni eterogenei, danno adesso vita a distinti contratti nominati (così dall'unitario ceppo proveniente dal diritto romano della *locatio-conductio* — come figura comprensiva dello sfruttamento oltre che delle cose produttive e improduttive, anche del lavoro dell'uomo e dei suoi risultati — si passa ai singoli contratti, disciplinati in maniera alquanto diversa, della locazione e dell'affitto, da un lato, e del contratto di lavoro subordinato e del contratto di opera, da un altro).

(14) Cfr., ancora in tali termini, BIGLIAZZI GERI, BRECCIA, BUSNELLI, NATOLI, *op. cit.*, 508 s.

(15) Così, SACCO, DE NOVA, *op. cit.*, 453, cui *adde*, BIGLIAZZI GERI, BRECCIA, BUSNELLI, NATOLI, *op. cit.*, 509, che osservano come non sia inopportuno che taluni contratti — i quali presentano caratteri di sufficiente regolarità e tipicità nella pratica — restino al di fuori della disciplina

sione dal momento che nell'attuale contesto socio-economico l'esigenza di soddisfare le crescenti esigenze e i diffusi bisogni emergenti, oltre a indurre a sperimentare varie forme di collegamento negoziale (16), porta ad accrescere per opera della giurisprudenza il numero di nuovi contratti. Al riguardo si è però opportunamente rimarcato che se è vero che il numero dei tipi negoziali di origine sociale o giurisprudenziale non è fisso ed è destinato, come si è visto, a crescere, non può nello stesso tempo escludersi neanche che in certi momenti detto numero possa decrescere perché ogni tipo, dopo la sua emersione socialgiurisprudenziale, è destinato a diventare tipo legale in occasione di questa o quella riforma legislativa (17).

Corollario di quanto sinora detto è che la « residualità » della regolamentazione codicistica, oggetto in dottrina di acute e penetranti considerazioni (18), deve di certo in misura non trascurabile farsi risalire anche alla giurisprudenza, ormai comunemente considerata come fonte di diritto, segnatamente in quelle aree ordinamentali in cui si evidenziano lacune addebitabili alla mera inerzia del legislatore; inerzia, non di rado, consapevole e voluta (19).

Le precedenti considerazioni offrono, dunque, le coordinate per individuare la portata della decisione scrutinata e per evidenziare come essa — con il qualificare il contratto stipulato tra agente e il calciatore professionista come mandato normativo misto — si ponga in maniera dichiarata nel solco della produzione giurisprudenziale di una categoria di contratti destinata, è bene ripeterlo, ad accrescersi anche in ragione dell'incrociarsi e del fondersi di cause di negozi tra loro diverse, e che trovano la loro regolamentazione sempre più spesso in fonti distinte e sovrapponibili tra loro (codice civile, leggi speciali e frequentemente anche fonti sovranazionali, quali quelle comunitarie), deputate a fornire ai giudici i necessari riferimenti per la soluzione delle questioni scaturenti nella sempre mutevole realtà fattuale (20).

Come è noto, costituisce oggetto di opinioni diverse l'individuazione della disciplina giuridica dei contratti in esame anche se è diffusa l'idea che vada applicata per analogia la disciplina del contratto la cui funzione è in concreto prevalente, risultando invece criticata la c.d. « teoria della combinazione » secondo la quale la disciplina da applicare risulta dalle regole dei vari contratti tipici insieme combinati (21). A tale ultima teoria — secondo la quale dovrebbero quindi trovare applicazione direttamente le norme poste per i vari tipi di contratto convergenti nell'unico atto negoziale — si addebita in particolare di non offrire sempre una soluzione soddisfacente come nelle

normativa e che residuino inoltre ampi spazi per l'affermarsi di figure conformi a ulteriori, nuovi assetti d'interessi.

(16) Nel differenziare dal contratto misto il fenomeno del collegamento negoziale, GALGANO, *loc. cit.*, rileva che in detto fenomeno non c'è un unico contratto ma una pluralità coordinata di contratti che conservano ciascuno un'autonomia causa, anche se nel loro insieme mirano ad attuare un'unitaria e complessa operazione economica sicché il criterio distintivo non è quello formale (unità o pluralità dei documenti contrattuali, perché un unico contratto può risultare da più testi e, per contro, un unico testo può riunire più contratti) ma è sostanziale perché è dato dall'unità o dalla pluralità di cause.

(17) Così ancora SACCO, DE NOVA, *loc. ult. cit.*

(18) Obbligatorio è il richiamo a IRTI, *L'età della decodificazione*, Milano 1986, specialmente 25-29, secondo cui la residualità del codice civile è dovuta all'aggressione che esso subisce ad opera di leggi speciali, che figurano come veri e propri statuti di gruppo (lavoratori subordinati o affittuari di fondi rustici o locatori di immobili urbani) e che risultano contrattate per nascere, quindi, dall'accordo tra destinatari appartenenti a determinate cerchie o categorie di soggetti e i poteri pubblici.

(19) Osserva puntualmente GROSSI P., *Il diritto tra potere ed ordinamento*, Napoli 2005, 53 s., che oggi nessun giurista munito di un minimo di sensibilità storica e di elementare buon senso negherebbe alla dottrina e « alla giurisprudenza pratica » un ruolo protagonista nella evoluzione del diritto continentale europeo e, quindi, « un ruolo produttivo di regole giuridiche ».

(20) Più in generale è opportuno — a conferma dell'incidenza delle fonti extrastatali nelle regolamentazione del fenomeno sportivo nel nostro Paese — rimarcare come nel Trattato di Lisbona (fonte di primo grado dell'Unione europea, entrata in vigore il 1° dicembre 2009) sia stato dall'art. 165 introdotto per la prima volta lo sport entro il quadro giurisdizionale all'interno del macrosettore dell'istruzione, della formazione e della gioventù (cfr. al riguardo, *amplius*, TOGNON, *Lo sport e il trattato di Lisbona*, in *L'Europa e lo sport. Profili giuridici, economici e sociali* a cura di BASTIANON, Milano 2012, 3 ss.).

(21) Cfr., al riguardo, TORRENTE, SCHLESINGER, *op. cit.*, 544.

ipotesi in cui si discute di prescrizione e siano differenti i tempi per ciascuno dei tipi della complessa struttura che compone il contratto misto (22).

Con un *iter* argomentativo maggiormente articolato si è ancora osservato che in realtà non sempre è agevole stabilire: se possa darsi prevalenza a uno dei profili tipici dell'atto sulla base della « teoria dell'assorbimento o della prevalenza »; o se sia opportuno, piuttosto, contemperarli tra di loro sulla base della « teoria della combinazione »; o se, infine, si debba prendere coscienza che l'affinità ad altri tipi non esclude una rilevanza originaria e autonoma del contratto (23). In questa ottica si è più specificatamente rilevato anche che vi sono ipotesi in cui sarebbe certamente arbitrario attribuire un rilievo assorbente a uno dei profili tipici riscontrabili nell'atto per cui dovranno semmai applicarsi le regole generali e quelle desunte da schemi legali diversi (24).

Ed è stato infine aggiunto che la tendenza a qualificare la fattispecie, rifacendosi a uno o più tipi legali preconstituiti, può condurre a risultati di segno opposto a seconda che ci si muova dalla esigenza in sé lodevole di evitare facili frodi alla legge e di colmare eventuali lacune della disciplina contrattuale, o se, invece, si sia propensi a rifuggire dall'analisi realistica dei fenomeni nuovi emersi nell'esperienza economica (25).

5. *La formazione per via giurisprudenziale dei contratti misti.* — La fattispecie, oggetto della decisione scrutinata, porta, da un lato, a confortare il già evidenziato incrementarsi del fenomeno del sorgere per via giurisprudenziale dei contratti misti (26) e, dall'altro, induce ad affermare come il combinarsi e il fondersi in detti contratti di fonti normative diverse e tra loro non agevolmente sovrapponibili possa ridurre in concreto l'ambito applicativo sia della teoria dell'assorbimento che di quella della combinazione, inducendo a patrocinare — segnatamente per quanto attiene agli effetti invalidanti e sanzionatori del contratto — l'applicazione di principi generali di vincolante portata (27).

Soluzione quest'ultima che, seguita dalla sentenza annotata, sembra accreditarsi sulla base di alcune necessarie riflessioni sulla natura del rapporto che viene a instaurarsi tra l'agente e il calciatore professionista e sulle disposizioni volte a regolarne il rapporto.

Alla stregua del regolamento della Federazione italiana giuoco calcio (FIGC) gli agenti dei calciatori, anche se sono soggetti estranei all'ordinamento sportivo, sono però ugualmente obbligati in via negoziale a rispettarne le disposizioni che disciplinano — in conformità delle regole emanate in materia dalla Federation Internationale de Football Association (FIFA) nel 2008 — le loro attività (28), nonché le altre norme federali e le norme emanate dalla FIFA, sottostando anche al

(22) Così, TRABUCCHI, *op. cit.*, 166 s., che osserva al riguardo come ad esempio la complessa struttura della polizza fideiussoria si componga di fideiussione, di prescrizione decennale, e di assicurazione, di prescrizione annuale.

(23) Così, BIGLIAZZI GERI, BRECCIA, BUSNELLI, NATOLI, *op. cit.*, 509 s.

(24) Così, BIGLIAZZI GERI, BRECCIA, BUSNELLI, NATOLI, *op. cit.*, 510, che fa riferimento all'ipotesi in cui il corrispettivo di una prestazione di lavoro sia costituito oltre che dalla retribuzione periodica anche dal godimento di un alloggio (per esempio, contratto di portierato).

(25) Sul punto, v. ancora BIGLIAZZI GERI, BRECCIA, BUSNELLI, NATOLI, *loc. cit.*

(26) Per quanto riguarda la qualificazione dei contratti misti si rileva come la giurisprudenza faccia leva su di una nozione di per sé sfuggente e usi le immagini della fusione in una unica causa di elementi relativi a più negozi tipici e della pluralità di cause concorrenti in un rapporto. Come esempio del primo tipo, si cita il contratto con cui una società si impegna a diffondere un prodotto industriale e ne riceve in cambio un'esclusiva di vendita (ci sarebbero in tal caso aspetti della vendita e del mandato: Cass. 26 settembre 1979 n. 4961, in *Giur. it.*, 1979, I, 1, 1545 ss.); e come esempio del secondo si cita invece la vendita mista a donazione (così ancora BIGLIAZZI GERI, BRECCIA, BUSNELLI, NATOLI, *op. cit.*, 509 s., nt. 54). Sul contratto di vendita misto a donazione, cfr.: in giurisprudenza, Cass. 2 settembre 2009 n. 19099; in dottrina, BIANCA C.M., *op. cit.*, 480 s.

(27) Sull'incidenza del diritto europeo sullo sport, cfr., *amplius*, BASTIANON, *Regole sportive, regole del gioco e regole economiche nel diritto dell'Unione europea*, in *L'Europa e lo sport*, cit., 75 ss., per il quale lo sport viene trattato al pari di ogni altra attività economica dalla normativa comunitaria posto che il principio secondo cui una regola restrittiva di una libertà riconosciuta dai Trattati, può ritenersi compatibile con il diritto dell'Unione europea soltanto previa verifica degli obiettivi perseguiti e del carattere proporzionato delle eventuali restrizioni che tale regola comporta, si applica a ogni tipo di attività, anche non sportiva (p. 108 s.).

(28) Il regolamento FIFA (Federation Internationale de Football Association) sugli agenti di calciatori del 2008 statuisce testualmente: « Questo regolamento disciplina la professione di agente dei calciatori, consistente nella rappresentanza di calciatori nei confronti delle società di calcio in

controllo, alle procedure e al giudizio disciplinare degli organismi federali indicati nel suddetto regolamento (29).

A sua volta, il calciatore professionista — che instaura con la società un rapporto di lavoro subordinato regolato dalla l. n. 91, cit. (30), e che nello stesso tempo è parte del rapporto con l'agente che cura i suoi interessi, — è assoggettato al rispetto dell'ordinamento sportivo attraverso il c.d. «tesseramento», e cioè attraverso l'iscrizione presso la Federazione dello sport praticato, che interviene all'esito di un procedimento disciplinato nel regolamento della Federazione, e dopo il quale il calciatore diviene titolare di una serie di rapporti giuridici nei confronti di altri soggetti facenti anche essi parte dell'ordinamento sportivo, e assume altresì l'obbligo di praticare lo sport osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive (31).

È opinione largamente condivisa che a seguito del tesseramento si costituisca un contratto di associazione tra calciatore e la Federazione sportiva, alla quale deve riconoscersi a seguito del d. lgs. 23 luglio 1999 n. 242 (c.d. «decreto Melandri-Pescante»), la natura di soggetto con personalità giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, e in questa ottica si è anche sostenuto che l'ingresso dei soggetti nella comunità sportiva (e la loro fuoriuscita da detta comunità) non è più materia, come si era in precedenza ritenuto, di provvedimenti amministrativi ma di atti meramente privatistici, assoggettabili come tali alla disciplina di cui all'art. 24 c.c. con la conseguente ridefinizione in tutta la materia in oggetto delle competenze al giudice ordinario (32).

È stato però osservato che la sottoposizione delle federazioni sportive nazionali a una serie di controlli e vincolanti direttive del Coni, può fare ritenere che — nonostante la qualificazione soggettiva privatistica ascritta alle suddette federazioni dal d. lgs. n. 242, cit. — si sia in presenza di uno dei casi in cui i soggetti privati vengono di fatto chiamati a funzioni e attività pubbliche, sicché la tesi della «doppia natura» delle federazioni, sviluppatasi a partire dalla seconda metà degli anni Ottanta, parrebbe avere ricevuto definitiva conferma ad opera del c.d. «decreto Melandri-Pe-

occasione della conclusione o rinnovo di un contratto di lavoro, ovvero nel mettere in contatto due società di calcio tra loro, al fine di concludere un accordo di trasferimento nell'ambito di una federazione o da una federazione ad un'altra » (comma 1); « Il presente regolamento deve garantire una formazione adeguata ed una preparazione qualificata dell'agente dei calciatori » (comma 4); « Le Federazioni nazionali sono tenute ad attuare e fare rispettare questo regolamento in conformità con le funzioni loro assegnate. Esse sono tenute a emanare propri regolamenti, i quali debbono contenere i principi stabiliti nel presente regolamento e possono discostarsene solo nel caso in cui le disposizioni di quest'ultimo non siano conformi alle leggi vigenti nel loro territorio. Ciascuna Federazione nazionale presenta il proprio regolamento e ogni successiva modifica alla Commissione FIFA sullo *status* del calciatore (FIFA *Players' Status Committee*) per la sua approvazione entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento » (comma 5). In applicazione dei principi fissati dal regolamento FIFA, la Figg fissa poi con il proprio regolamento i requisiti e le modalità per il conseguimento della licenza (art. 6) con la procedura d'esame (art. 7), e infine le modalità del suo rilascio (art. 8, 9, 10).

(29) Gli agenti infine sono dal regolamento Figg qualificati « liberi professionisti » senza alcun vincolo associativo nei confronti della Figg o di società di calcio affiliate alla Figg, e non possono essere considerati ad alcun titolo tesserati della Figg, anche se, con la domanda e la successiva accettazione del rilascio della licenza a loro nome, si obbligano in via negoziale a rispettare il regolamento della Figg, le altre norme federali e le norme emanate dalla Figg, sottoponendosi al controllo, alle procedure e al giudizio disciplinare degli organismi federali indicati nel regolamento stesso, e accettando la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato nei loro confronti (cfr. art. 1 del regolamento Figg).

(30) Sul rapporto di lavoro sportivo del calciatore professionista e sulla sua regolamentazione, agli autori citati *supra*, nt. 4, *adde* MUSUMARRA, *Il rapporto di lavoro sportivo*, in *Diritto dello sport* (Autori vari), Varese 2004, 159 ss.

(31) Così, SPADAFORA M.T., *op. cit.*, 15s.

(32) Così, VIDIRI, *Le Federazioni sportive nazionali fra vecchia e nuova disciplina*, in *Foro it.*, 2000, I, 1481; e ancora, sempre per il tesseramento come contratto associativo di adesione alla Federazione, CECHELLA, *L'arbitrato del lavoro sportivo*, in *Riv. dir. proc.*, 1988, 988; MORO P., *Natura e limiti del vincolo sportivo*, in *Riv. sport. ec.*, 2005, 69 ss. In giurisprudenza, per affermazioni simili, cfr. Cass., sez. un., ord. 1° ottobre 2003 n. 14666, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2005, I, 263, con nota di BASILE, *La giurisdizione sulle controversie con le federazioni sportive*.

scante», cit., ove si attribuisce a una parte delle attività delle federazioni una non meglio precisata « natura pubblicistica » (33).

Sotto altro versante e con più generali riflessioni riguardanti la materia in esame dapprima è stato osservato: che le « attività agonistiche ufficiali », con tutto il corollario di implicazioni economiche e spettacolari che si portano appresso, estendono sempre di più la propria sfera di azione da una dimensione meramente nazionale-locale a una sovranazionale-globale per cui necessitano ancora più di prima di una disciplina e di una regolamentazione uniforme, che non possono che provenire dalle istituzioni centrali o addirittura sovranazionali (34); di poi è stato con consequenzialità logica anche rimarcato che vi sono ragioni strettamente connesse alla necessità di garantire la continuità dell'attività sportiva « agonistica » sia sul piano nazionale che internazionale, attraverso la conservazione dell'attuale assetto normativo e amministrativo relativo allo sport « ufficiale », fondato su una nutrita serie di leggi e sulla posizione di assoluta preminenza attribuita al CONI quale ente pubblico statale (35).

6. *L'agente e il calciatore professionista quali soggetti dell'ordinamento sportivo.* — Come si è detto, le norme specifiche dell'ordinamento sportivo sono obbligatorie per i soggetti che operano al suo interno perché esse sono poste non solo a tutela dell'interesse alla trasparenza dell'attività anche economica svolta dalle società sportive ma anche a tutela degli atleti professionisti. Dette norme vincolano, pertanto, non soltanto il calciatore tesseratosi alla FIGC, ma anche l'agente una volta che questi abbia ottenuto la licenza. Al riguardo si è rimarcato in dottrina come non possa essere negata una sorta di soggettività riflessa al procuratore sportivo, che dopo l'acquisizione di dette licenze è tenuto ogni volta che presti la sua attività ad osservare le numerose disposizioni del regolamento FIFA che prescrive anche in modo dettagliato i diritti e gli obblighi dell'agente (36).

È stato osservato che la Carta costituzionale dopo un lungo silenzio — ritenuto dovuto principalmente al moto repulsivo che i Costituenti avevano provato nei confronti della connotazione razzista che lo sport aveva assunto durante il fascismo (37) — ha finalmente operato con la novella del 2001 un riferimento diretto al fenomeno sportivo, attraverso l'inclusione nell'art. 117, tra le

(33) Cfr. sul punto, *amplius*, MANCINI, *Attività sportive ufficiali, intervento pubblico e sussidiarietà*, Padova 2012, 172 ss. In generale, l'assunto della valenza pubblica di certe attività delle federazioni sportive ha trovato di recente puntuale riscontro in C. conti, sez. giurisdiz., Lazio, 16 ottobre 2012 n. 993 (in *Resp. civ. prev.*, 2013, 250, con nota di STALTERI, *La Corte dei conti e il danno alla immagine dell'ordinamento sportivo provocato dagli arbitri di « calciopoli »*), secondo cui il sindacato del giudice contabile non si radica più sul presupposto della natura pubblica del soggetto, la cui condotta deve essere vagliata, quanto piuttosto sull'effettivo inserimento dello stesso nel procedimento di realizzazione di un interesse pubblico generale, con l'effetto che l'azione della FIGC e di coloro che direttamente o indirettamente con essa collaborano è sottoposta alla giurisdizione della Corte dei conti.

(34) Così, MANCINI, *op. cit.*, 64 ss., nt. 127, che sottolinea invece come le attività sportive « non agonistiche » praticate per finalità meramente ludico-ricreative siano destinate al contrario a svilupparsi in ambiti più ristretti e definiti e abbisognano di discipline e regolamentazioni locali in grado di raccogliere con immediatezza le istanze provenienti dalle comunità territoriali di riferimento.

(35) Cfr. ancora MANCINI, *op. cit.*, 67 ss., che rileva altresì come mentre il legislatore statale abbia continuato a disciplinare lo sport « agonistico » con interventi organici nonché ad esercitare le relative funzioni per il tramite del CONI, di contro le regioni sono intervenute con normative disorganiche e frammentarie afferenti a materie confinanti o comunque volte a disciplinare singoli profili relativi allo sport « non agonistico ».

(36) Così, sul punto, Trib. Udine 16 gennaio 2006 n. 55, cit., cui *adde*, in dottrina, TRAVERSA, *op. cit.*, 38, secondo cui la sottoposizione spontanea dei soggetti operanti nello ordinamento sportivo porta il procuratore agente a godere di una « soggettività riflessa » all'interno dell'ordinamento di settore, pur in mancanza di una sua espressa inclusione tra i veri e propri « tesserati federali ». In generale sulla natura dell'ordinamento sportivo e sui soggetti che operano all'interno di essi, cfr. MARANI TORO A. e I., *Gli ordinamenti sportivi*, Milano 1977; e, più di recente, GIANNINI M.S., *Ancora sugli ordinamenti giuridici sportivi*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1996, 671-677.

(37) Per tale assunto cfr. MANCINI, *op. cit.*, 46 s., secondo cui il ricorso dell'uso propagandistico dell'attività sportiva da parte del regime era ancora vivido nella mente dei costituenti e impediva loro di scorgere i profili virtuosi insiti nel fenomeno sportivo che avrebbe forse meritato di ricevere una consacrazione costituzionale diretta.

materie di competenza legislativa concorrente, dell'ordinamento sportivo, che ha ricevuto in tal modo diretta consacrazione costituzionale (38).

Nell'attuale contesto, dunque, nei negozi volti a regolare i contratti tra soggetti che in modo diretto o indiretto partecipino all'esercizio dell'attività sportiva a livello agonistico — specificatamente nelle discipline aventi popolarità e diffusione oltre i confini nazionali, quale il calcio — si assiste a un confluire nel contratto di diverse fonti normative.

Ne consegue, ad esempio, che il contratto di lavoro dei calciatori professionisti assume caratteri di netta differenziazione da quelli riscontrabili nei rapporti degli altri lavoratori subordinati, perché le norme civilistiche e le restanti norme applicabili per il generale tipo negoziale devono coesistere con quelle dell'ordinamento sportivo, sicché come è stato osservato il d. lgs. n. 242, cit. — così come modificato dal d. lgs. n. 15 del 2004, che ha abrogato la l. n. 426 del 1942 e l'art. 14 l. n. 91 del 1981 — ha finito per costituire con le sue disposizioni il perimetro normativo, all'interno del quale il movimento sportivo nazionale rappresentato dalle federazioni nazionali (associazioni con personalità giuridica di diritto privato ex art. 15 d. lgs. n. 242, cit.) (39) dovrà mediare tra la propria naturale tendenza all'autodichia (ossia la potestà regolamentare delle federazioni e l'indipendenza dei relativi organi di giustizia) e la soggezione alla sovranità dello Stato (40).

Né può sottacersi con riferimento alla materia scrutinata che a partire dal 1995 e a seguito della nota sentenza Bosman (41) si è gradatamente acquisita sempre maggiore consapevolezza della rilevanza assunta sul versante socioeconomico dal professionismo sportivo, con la conseguenza che la giurisprudenza — con riferimento ai contratti stipulati da quanti sono assoggettati alla regolamentazione delle Federazioni nazionali — ha finito per connotare detti contratti per le ricadute sulla loro validità e illiceità ogni volta che si riscontri una sovrapposizione sull'ordinamento sportivo delle leggi statali o sovranazionali in ragione della natura e dello spessore degli interessi che di volta in volta vengono lesi.

7. *Contratto (normativo) misto dell'agente dei calciatori e ordine pubblico sportivo.* — L'iter argomentativo sinora seguito con riferimento sulla genesi dei contratti misti trova puntuale riscontro nella sentenza annotata che con riferimento alla fattispecie in esame, valutandone la funzione negoziale, ha parlato di « contratto normativo misto » (42), facendo in esso confluire la disciplina civilistica e quella regolamentare della FIGC, di cui ha rimarcato poi la funzione integratrice al fine di sancire l'invalidazione del contratto (43).

Nel richiamare la sentenza di primo grado sulle questioni poi decise dai giudici di legittimità con la sentenza in commento (44) — dopo la puntualizzazione che la vicenda riguardava un contratto di mandato — tra un procuratore sportivo (anche avvocato) e un calciatore professionista — contenente disposizioni in contrasto con le norme regolamentari interne alla Federazione (riguardanti la previsione della durata e la misura del compenso a favore del procuratore) — è stata

(38) Così, MANCINI, *op. cit.*, 71 s., che sottolinea a livello puramente esemplificativo che le attività sportive se svolte in forme professionali o imprenditoriali assumono rilievo anche ai sensi degli art. 4 e 41 cost., e che aggiunge anche come venga in rilievo pure l'art. 32 cost. perché l'attività sportiva implica un esercizio fisico e si configuri pertanto come strumento volto al miglioramento o alla conservazione del benessere e della salute.

(39) Per un *excursus* sulla natura delle federazioni sportive nazionali, cfr. VIDIRI, *Autonomia dell'ordinamento sportivo: natura privata delle federazioni e riparto della giurisdizione*, in questa Rivista, 2011, I, 1759 ss., e in precedenza v., per tutti, CAPRIOLI, *L'autonomia normativa delle F.S.N. nel diritto sportivo*, Napoli 1997.

(40) Così, TRAVERSA, *op. cit.*, 36.

(41) C. giust. CE 15 dicembre 1995 in causa C-415/1993, cit.

(42) Sui contratti normativi, cfr. TRABUCCHI, *op. cit.*, 167, il quale sulla premessa che con tali contratti le parti dettano le regole che saranno vincolanti per i loro eventuali futuri rapporti (senza che sorgano immediatamente legami di diritto-obbligo) annovera poi tra essi il contratto collettivo di lavoro (che ha lo scopo di vincolare le parti a non smentire la disciplina tra loro concordata quando stipuleranno i contratti particolari), il contratto di tariffa per i futuri servizi, di trasporto o altro, risultandone in ogni caso un precetto e non una norma generale, un comando specifico anche se non attuale. In argomento, v., per tutti: GALGANO, *op. cit.*, 37; e, *amplius*, GUGLIELMETTI, *I contratti normativi*, Padova 1969.

(43) Sul tema generale delle ricadute della violazione delle norme regolamentari delle federazioni sui contratti sportivi, cfr., da ultimo, FACCI, *Ordinamento sportivo e regole d'invalidità del contratto*, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2013, 237 ss.

(44) Cfr. Trib. Udine 16 gennaio 2005 n. 55, cit.

in dottrina mossa qualche riserva sulla declaratoria, da parte del giudice di merito, dell'invalidità del contratto sotto il profilo della « meritevolezza degli interessi » ex art. 1322, comma 2, c.c. E infatti si è al riguardo fatto osservare che — coerentemente con il principio della piena separazione e autonomia tra i distinti ordinamenti — si sarebbe dovuto accertare se l'accordo potesse essere ritenuto valido alla stregua delle norme e dei principi generali dell'ordinamento statale, davanti al cui giudice era stata avanzata la domanda del corrispettivo per l'attività svolta dall'avvocato-procuratore sportivo. Contestualmente, su di un differente piano, si sarebbero dovuti manifestare gli effetti dell'autorità dell'ordinamento sportivo, sanzionando a livello disciplinare la conclusione di un accordo in violazione delle norme regolamentari della Federazione nazionale (norme interne all'ordinamento sportivo), che le parti si erano impegnate a rispettare, con l'adesione alla suddetta Federazione (45).

Orbene non sembra condivisibile, proprio in ragione della natura mista del contratto dell'agente, un approccio alla vicenda scrutinata che intenda accertare — alla stregua del principio della separazione e dell'autonomia dell'ordinamento sportivo e di quello statale — le ricadute che la violazione delle norme federali determina sulla validità del suddetto contratto.

A tale riguardo va rilevato che il regolamento della FIFA impone all'agente la sottoscrizione di un mandato con il calciatore (o con la società di calcio) della durata massima di due anni (rinnovabile per altri due anni con un nuovo contratto), e prescrive altresì che venga indicato anche il soggetto tenuto al pagamento dell'agente, le modalità e le condizioni generali di detto pagamento (46); e più in generale lo stesso regolamento obbliga l'agente dei calciatori a rispettare gli statuti, i regolamenti, le direttive e le decisioni degli organi della FIFA, a chiara dimostrazione della rilevanza assunta nel settore sportivo da una normativa sovranazionale, stante la diffusione assunta dallo sport del calcio e i conseguenziali interessi economici coinvolti (47).

La forma scritta del contratto da riversare in un modello *standard* (48) — nella fattispecie scrutinata non rispettata — oltre che tutelare i calciatori professionisti soddisfa anche le peculiari esigenze del mondo sportivo di assicurare la trasparenza delle condotte di quanti operano nel settore, di garantire ordine e certezza indispensabili per il regolare e corretto esercizio dell'attività agonistica, di rendere nello stesso tempo vincolante un'omogenea regolamentazione dei contratti individuali attraverso la loro conformità a un predisposto tipo negoziale, e di porre infine i presupposti necessari — attraverso un efficace e continuo controllo delle federazioni sull'operato nonché sui bilanci delle società sportive — per agevolare una loro trasparente gestione (49).

E proprio in tale ottica la giurisprudenza ha statuito che le violazioni delle forme prescritte dall'ordinamento sportivo non possono non determinare anche per l'ordinamento statale l'invalidità dei contratti sportivi perché ciò finisce per impedire la funzionalità dello stesso negozio e cioè la sua idoneità a realizzare un interesse meritevole di tutela, non potendosi ritenere idoneo, proprio in ragione della « meritevolezza » delle finalità da perseguire, un contratto che sia posto in essere in violazione delle prescrizioni formali all'uopo richieste (50).

(45) In questi precisi termini, Facci, *op. cit.*, 263 s.

(46) Cfr., sul punto, l'art. 19 del regolamento FIFA sugli agenti di calciatori del 2008, cit., che stabilisce tra l'altro — anche al fine di permettere i controlli sull'osservanza delle obbligazioni contrattuali delle parti — che dopo il rilascio in quattro originali del mandato debitamente sottoscritto l'agente deve inviare una copia alla propria federazione e altra copia anche alla federazione cui il calciatore o la società appartiene, entro trenta giorni dalla sottoscrizione.

(47) Cfr. regolamento FIFA, Allegato 1 (Codice di condotta professionale), che sancisce anche che « è fatto divieto all'agente dei calciatori di adire gli organi di giustizia ordinaria ai sensi dello statuto della FIFA, mentre è tenuto a devolvere qualsiasi controversia alla competenza della Federazione o della FIFA ».

(48) Sul modello *standard* di mandato, cfr. regolamento FIFA, Allegato 3.

(49) Per analoghe considerazioni, seppure con riferimento alla forma del contratto di lavoro sportivo, cfr. Vidiri, *Contratto di lavoro dello sportivo professionista, patti aggiunti e forma ad substantiam* (nota a Cass. 4 marzo 1999 n. 1855), in questa *Rivista*, 1999, I, 1615; Id., *Sulla forma scritta del contratto di lavoro sportivo*, ivi, 1993, I, 2840, secondo cui la presenza del requisito formale contribuisce anche a ridurre il contenzioso e, conseguentemente, a ridurre i tempi della giustizia con ricadute sicuramente positive sull'esercizio di un'attività, quale quella sportiva, che sovente risulta cadenzata su impegni ripetuti e ravvicinati nel tempo.

(50) Cfr., al riguardo: Cass. 23 febbraio 2004 n. 3545 (in questa *Rivista*, 2005, I, 495, con nota di Vidiri, *Sulla forma della cessione del contratto di lavoro del calciatore professionista*; in *Giur. it.*, 2004, I, 1886, con nota di Iozzo, *Cessione di calciatori, rapporto tra ordinamento statale e normativa*

Corollario di quanto sinora detto è che la sentenza annotata mostra come anche con riferimento ai contratti dello sport si assista — così come si verifica sovente in altri settori ordinamentali per effetto di un diritto sempre più globalizzato — a un confluire di più fonti normative in negozi che vedono modificarsi la loro iniziale natura per la sovrapposizione della normativa sovranazionale su quella statale.

Il che è avvenuto nel caso di specie in cui il contratto dell'agente è stato ritenuto dai giudici di legittimità invalido e pertanto privo di effetti, alla stregua dell'art. 1322, comma 2, c.c. per ragioni di « ordine pubblico sportivo » stante la necessità di garantire i diritti inviolabili del calciatore professionista.

Assunto questo che sollecita, per concludere, la considerazione che la sentenza annotata con il fare riferimento alla nozione di « ordine pubblico » — ora identificato in una vera e propria fonte politica filtrata attraverso l'opera inventiva del giudice, ora invece in un insieme di principi fondamentali immanenti nel sistema e desumibili da esso, ora ancora nel complesso dei diritti posti a garanzia dei valori ritenuti nel contesto sociale fondamentali ed essenziali (51) — finisce per fornire all'interprete un utile strumento per canalizzare nella regolamentazione dei contratti sportivi i valori unificanti — al di là di ogni barriera territoriale — dell'agonismo sportivo (52).

GUIDO VIDIRI

sportiva); e, in epoca più risalente, Cass. 5 gennaio 1994 n. 75 (in questa *Rivista*, 1994, I, 1230; in *Riv. dir. sport.*, 1994, 660, con nota di CARINGELLA, « *Tratta* » dei giocatori e profili di « meritevolezza sociale »), secondo cui, con riguardo alla cessione di un calciatore, l'inosservanza di prescrizioni tassative dettate dalla FIGC determina l'invalidità e l'inoperatività del contratto medesimo in relazione al disposto dell'art. 1322, comma 2, c.c., ribadendosi al riguardo che non è possibile attuare, in ragione della violazione delle suddette regole, alcuna funzione nel campo dell'attività sportiva, riconosciuta dall'ordinamento dello Stato.

(51) Per un esauriente *excursus* dottrinale e giurisprudenziale sulla nozione di « ordine pubblico », cfr. SACCO, DE. NOVA, *op. cit.*, 84 ss.

(52) Giova ricordare che l'ordine pubblico può atteggiarsi in termini diversi a seconda che si tratti di applicazione in Italia di norme di diritto straniero — nel qual caso la legge straniera non può essere applicata « se i suoi effetti sono contrari all'ordine pubblico » (art. 16, comma 1, l. n. 218 del 1995) — oppure di identificare un limite all'esercizio dell'autonomia privata, nel qual caso si fa riferimento a quel compendio di principi normativi che — basati sui valori fondanti dell'ordinamento statale — non possono cedere ad alcune forme negoziali. Per tale distinzione, v., per tutti, SCOGNAMIGLIO R., *Dei contratti in generale*, in *Commentario del codice civile* a cura di SCIALOJA e BRANCA, *Libro quarto delle obbligazioni*, Art. 1321-1352, Bologna-Roma 1970, sub art. 1343, 327 ss.